

R.P.U. 37/2026



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott.ssa Emilia Fagnoli | Presidente |
| - dott. Francesco Angelini | Giudice |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti della CARLO CLAPIER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01445380551), con sede in Terni, Viale Della Stazione n. 43.

Letto il ricorso ex art. 39 CCII presentato dal creditore DE BIANCHI JESSICA (C.F. DBNJSC00R60D653T), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pascolini, per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché il ricorso ex art. 268, co. 2, CCII presentato da ALVARADO PEREZ LINETTE YERALDINE, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Starnini, per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, per l'apertura della liquidazione controllata, ed esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 16.6.2026;

dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex artt. 270, co. 5, e 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 17.6.2026 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019, Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016);

rilevato che la debitrice non si è costituita e non è comparsa all'udienza del 16.7.2026;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni da più di un anno prima del deposito delle domande;

dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché i ricorsi, presentati con il patrocinio dei difensori che lo hanno regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

ritenuto che sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo ad entrambi i ricorrenti, essendo il credito di DE BIANCHI JESSICA comprovato da una diffida accertativa prot. n. DA-TRRI/2025/2141 del 10.11.2025 dell'Ispettorato del Lavoro di Terni – Rieti ed essendo il credito di



ALVARADO PEREZ LINETTE YERALDINE comprovato da una diffida accertativa prot. n. DA-TRRI/2025/1013 del 10.11.2025 dell'Ispettorato del Lavoro di Terni – Rieti (dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020);

ritenuto che non sussistano i presupposti dettati dall'art. 121 CCII per l'applicazione nei confronti della società debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;

rilevato, invero, che risulta sì provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di "produzione di pasticceria e gastronomia" (v. la visura camerale in atti; sul tema v. Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014), ma che dall'istruttoria svolta è emerso che la società debitrice possiede congiuntamente i requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, se si considera che essa versa in stato di liquidazione volontaria dal 14.5.2026, l'ultimo bilancio d'esercizio depositato risale al 31.12.2023 e riporta valori ben inferiori alle soglie dimensionali citate;

considerato, altresì, l'ammontare dell'indebitamento complessivo, ampiamente inferiore ad € 500.000;

ritenuti, tuttavia, sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, richiesta da ALVARADO PEREZ LINETTE YERALDINE;

ritenuta, invero, sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo alla società debitrice;

ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, richiamata dall'art. 2, co. 1, lett. c, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrelevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti, dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2023 (v. la visura camerale in atti; sul punto, v. Cass. 30209/2017), dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita dal ricorrente (v. Cass. 26246/2021);



ritenuto, dunque, l'attivo insufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori (v. in proposito Cass. 28193/2020, Cass. 24660/2020, secondo le quali per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall'art. 268, co. 2, CCII;

ritenuto che, qualora, come nel caso di specie, il debitore convenuto rimanga contumace, non possa trovare applicazione l'art. 268, co. 3, CCII, a mente del quale *“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3”*, atteso che detto adempimento presuppone che il debitore si attivi appositamente per la nomina dell'OCC, altrimenti assente nella procedura avviata su istanza del creditore;

ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti della CARLO CLAPIER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

tenuto conto, ai fini della nomina del liquidatore, dei criteri indicati dagli artt. 270, co. 2, lett. b, 356 e 358 CCII;

dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **rigetta** la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dai ricorrenti;
- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della CARLO CLAPIER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01445380551), con sede in Terni, Viale della Stazione n. 43;
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- **nomina** liquidatore il dott. Davide Feliziani;
- **ordina** alla debitrice la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del proprio patrimonio;
- **ordina** alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni;
- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza alla debitrice;
- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a



cui notificherà la presente sentenza *ex art.* 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;

- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **20.11.2026**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni della debitrice e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 23/07/2026.

Il Giudice relatore
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)

Il Presidente
(*dott.ssa Emilia Fagnoli*)

